



Decreto Legge - 19/08/2003, n.220

Gazzetta Ufficiale: 20/08/2003, n. 192

EPIGRAFE

DECRETO-LEGGE 19 agosto 2003 n.220 (in Gazz. Uff., 20 agosto, n. 192). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n. 280 (in Gazz. Uff., 18 ottobre 2003, n. 243). - Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva. (SALVACALCIO)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adozione di misure idonee a razionalizzare i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 agosto 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1 **Principi generali**

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo (1) .

(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280.

Articolo 2 **Autonomia dell'ordinamento sportivo**

Art. 2.

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (1);

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) omissis (2);

d) omissis(2).

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all' articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall' articolo 2359 , commi primo e secondo, del codice civile (3).

(1) Lettera sostituita dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280.

(2) Lettera soppressa dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280.

(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280.

Articolo 3

Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

Art. 3.

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o

associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio (1).

[2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio(2).] (3)

[3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.](4)

[4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure

cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà(5).] (6)

5. Alla luce del disposto di cui all'articolo 1, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere, il Comitato olimpico nazionale italiano, su proposta della Federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004 (7).

[1] Comma modificato dall' articolo 3, comma 13, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. Successivamente a norma del Comunicato del Ministero della Giustizia 6 dicembre 2018 (in Gazz. Uff. 6 dicembre 2018, n. 284), il predetto D.L. 115/2018 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 647 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[2] Comma modificato dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280.

[3] Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 29), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

[4] Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 29), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280.

[6] Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 29), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104.

[7] Comma soppresso legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280, restano, però, salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, ai sensi dell'articolo 1 della medesima.

Articolo 4

Entrata in vigore

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.